

# **COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE SIC - Sistema informativo comunale

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 69 Del 16/04/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO OPEN DATA DEL COMUNE DI FANO PER L'ACCESSO TELEMATICO ED IL RIUTILIZZO DEI DATI DELL'ENTE - I.E.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di aprile alle ore 18,00 in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1)	Seri Massimo	Si	14)	Fumante Enrico	Si
2)	Aguzzi Stefano	Si	15)	Garbatini Aramis	Si
3)	Ansuini Roberta	No	16)	Luzi Carla	Si
4)	Bacchiocchi Alberto	Si	17)	Minardi Renato Claudio	Si
5)	Brunori Barbara	Si	18)	Nicolelli Enrico	Si
6)	Ciaroni Terenzio	Si	19)	Omiccioli Hadar	Si
7)	Cucchiarini Sara	Si	20)	Perini Federico	Si
8)	Cucuzza Maria Antonia Rita	No	21)	Ruggeri Marta Carmela Raimonda	Si
9)	D'Anna Giancarlo	No	22)	Santorelli Alberto	Si
10)	De Benedittis Mattia	Si	23)	Serra Laura	Si
11)	Delvecchio Davide	No	24)	Severi Riccardo	Si
12)	Fanesi Cristian	Si	25)	Torriani Francesco	Si
13)	Fulvi Rosetta	Si			

Presenti: 21 Assenti: 4

Hanno giustificato l'assenza i Signori: Cucuzza Maria Antonia Rita

Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA

Vengono nominati scrutatori i signori: Brunori Barbara, Perini Federico, Santorelli Alberto.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO OPEN DATA DEL COMUNE DI FANO PER L'ACCESSO TELEMATICO ED IL RIUTILIZZO DEI DATI DELL'ENTE. I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Delvecchio, D'Anna e Ansuini. Sono usciti i consiglieri Santorelli, D'Anna, Fanesi, Brunori e Minardi. Sono presenti n.19 consiglieri.

Presiede il vice Presidente Marta Ruggeri.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2006 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" relativo all'accesso all'informazione nel settore pubblico, attuativo della Direttiva 2003/98 relativa alla "Public Sector Information" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale" s.m.i.;

VISTO l'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il quale, modificando interamente l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone:

- la pubblicazione da parte degli enti nel proprio sito istituzionale, all'interno della sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", del Regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso (comma 1);
- che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3. del Codice dell'Amministrazione digitale (comma 2);
- che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportano la raccolta e la gestione di dati pubblici, si prevedano clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati (comma 3);
- che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati dell'Ente rientrano tra i
  parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'art.11, comma 9, del
  Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (comma 4).

VISTO inoltre il comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 sopramenzionato, il quale dispone la pubblicazione del Regolamento, di cui all'art. 52 del Codice dell'Amministrazione digitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge;

**CONSIDERATO** che il Comune di Fano fin dal 2006 ha rilasciato banche dati in formato Open sul proprio sito istituzionale;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Regolamento per l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati di tipo aperto del Comune di Fano, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il D.L.gs.n.33/2013 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.Lgs.n.90/2014 "misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" come convertito, con modificazioni dalla Legge n.114/2014 ed in particolare il titolo II, "interventi urgenti di semplificazione -Capo I Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione";

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dott. Celani in data 19.03.2015, favorevole;
- parere di regolarità contabile espresso dalla Dott.ssa Mantoni in data 19.03.2015, favorevole;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento evidenziando che lo stesso non comporta effetti diretti/indiretti sulla situazione finanziaria ovvero patrimoniale dell'Ente:

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione presentata in data 19.03.2015 dall'Assessore Samuele Mascarin, è stata esaminata dalla I commissione consiliare in data 25 marzo 2015 con verbale n.7;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 19 VOTANTI: 19

**VOTI FAVOREVOLI: 19** VOTI CONTRARI: 0

**ASTENUTI:** 0

#### DELIBERA

- di approvare il "Regolamento Open Data" del Comune di Fano per l'accesso telematico ed il riutilizzo dei dati dell'Ente ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in 17 dicembre 2012, come da allegato documento parte integrante e Legge n. 221 del sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito";
- di rinviare ad apposite deliberazioni di Giunta Comunale gli indirizzi per la definizione di criteri tecnici per l'applicazione uniforme delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica, i cui risultati, proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 19 VOTANTI: 19

**VOTI FAVOREVOLI: 19 VOTI CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0** 

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



# COMUNE DI FANO (PROVINCIA DI PESARO E URBINO)

# REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, ALLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E AL RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI (OPEN DATA)

Approvato con Delibera C.C. n.-- del --/--/2015

## **INDICE**

TITOLO I - Disposizioni Generali	3
Art. 1 - Principi, finalità e oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
TITOLO II - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento	4
Art. 4 - Esclusioni	4
TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati	5
Art. 5 - Pubblicazione dei dati	5
Art. 6 - Riutilizzo dei dati	6
Art. 7 - Partecipazione	7
TITOLO IV - Attuazione	7
Art. 8 - Responsabilità	7
Art. 9 -Attuazione e controlli	7
Art. 10 -Decorrenza e pubblicità	8

#### TITOLO I - Disposizioni Generali

#### Art. 1 - Principi, finalità e oggetto

- 1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di Fano, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
- 2. Sulla base del principio enunciato al comma I del presente articolo, il Comune di Fano rende disponibili, sul proprio portale web dedicato ai dati aperti, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
- 3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i. della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di Fano:
  - a) l'individuazione dei dati esclusi dalla pubblicazione;
  - b) la pubblicazione e l'esercizio della facoltà di accesso telematico ai dati pubblici;
  - c) il riutilizzo dei dati pubblici.

#### Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) dato: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b) documento: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c) dato del Comune di Fano: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- e) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f) dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g) dati di tipo aperto (open data): i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
  - (1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  - (2) sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
  - (3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- i) titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha

- originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- j) *pubblicazione*: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di Fano, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.
- k) *riutilizzo*: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di Fano da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;
- l) *licenza per il riutilizzo*: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;
- m) banca dati: insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software:
- n) dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;
- o) dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;
- p) *metadato*: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;
- q) *interoperabilità*: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

### TITOLO II - Ambito di applicazione

#### Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento si applica a tutti i dati del Comune di Fano, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4.
  - Rientrano nel patrimonio informativo del Comune di Fano i dati acquisiti per finalità istituzionali dalle aziende partecipate "in house". I dati acquisiti da soggetti terzi in generale sono resi pubblici solo se previsto da contratti o convenzioni ai sensi di legge.
  - Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune di Fano i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
- 2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente ed in particolare del D.Lgs.n.33/2013, sono resi noti secondo quanto disposto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Fano, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.
- Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

#### Art. 4 - Esclusioni

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in

particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

- 2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
- 3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- 5. I dati di altri soggetti pubblici o privati, di cui il Comune di Fano è in possesso mediante servizio di hosting o housing, non rientrano tra i dati oggetto del presente Regolamento.
- 6. Esclusioni particolari potranno essere definite con atti di competenza della Giunta comunale, su proposta motivata delle Direzioni comunali competenti per materia, e sono raccolte in un unico elenco aggiornato.

Tale elenco è organizzato in macroaree definite seguendo il Titolario di classificazione, allegato al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Fano.

### TITOLO III - Modalità di pubblicazione e riutilizzo dei dati

#### Art. 5 - Pubblicazione dei dati

- 1. Il Comune di Fano si dota di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
- 2. Il portale web dedicato ai dati di tipo aperto rende disponibili, tramite link ipertestuale, in apposite sezioni:
  - a) il catalogo delle banche dati in possesso del Comune di Fano;
  - b) il catalogo dei dati e dei metadati utilizzati;
  - c) l'elenco dei dataset (dataset dei dataset) pubblicati e da pubblicare;
  - d) i dataset di tipo aperto.
- 3. Il portale può costituire piattaforma per la pubblicazione di dati di tipo aperto di proprietà di enti, istituzioni e soggetti terzi in genere, qualora tali dati siano ritenuti dal Comune di Fano d'interesse per la collettività.

- 4. Un'apposita sezione del portale è dedicata a rendere disponibili o segnalare gli studi, i servizi e le applicazioni derivati dal riutilizzo dei dati pubblicati.
- 5. Il portale garantisce il facile reperimento dei dati e l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca. Il portale indica i riferimenti e le modalità di comunicazione con il Comune di Fano in merito ai dati di tipo aperto.
- 6. I dati di tipo aperto sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. La documentazione include riferimenti e contatti della Direzione o Settore o Ufficio competente sui dati pubblicati.
- 7. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza all'anonimizzazione dei dati personali e degli altri dati non divulgabili, eventualmente presenti, e come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
- 8. Il Comune di Fano favorisce la pubblicazione di dati di tipo aperto interoperabili. La definizione dei metadati è effettuata in coerenza alle ontologie definite dalle Linee guida nazionali e agli standard europei ed internazionali. I cataloghi dei metadati e i singoli metadati utilizzati possono essere aggregati e pubblicati anche da altri soggetti. L'assenza dei metadati non osta alla pubblicazione dei dati stessi.
- 9. L'elenco dei dataset (dataset dei dataset) dei dati di tipo aperto del Comune di Fano definisce le tempistiche di pubblicazione previste per ciascuno di essi. Le tempistiche della pubblicazione dei dati di tipo aperto non determinate dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, o dalla normativa vigente, sono programmate dal Comune di Fano in relazione alle risorse disponibili e rese pubbliche sul portale web dedicato ai dati di tipo aperto.
- 10. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
- 11. Il Comune di Fano rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano e non fornisce alcuna garanzia riguardo alla mancanza di difetti latenti o di altro tipo, all'esattezza o alla presenza di errori.

#### Art. 6 - Riutilizzo dei dati

- 1) Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
- 2) I dati e documenti che il Comune di Fano pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
- 3) La licenza adottata è la licenza internazionalmente riconosciuta "Creative Commons Attribuzione" (CCBY) e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tale licenza, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, sono motivate ai sensi delle Linee guida nazionali. L'attribuzione dei dati inserita nella licenza è:

- a) al Comune di Fano;
- b) al Comune di Fano e ai soggetti terzi che hanno prodotto il dato, nel caso di pubblicazione di dataset contenenti anche dati di terzi.
- 4) Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso il portale web dedicato ai dati aperti del Comune di Fano, che li rende pubblici nell'apposita sezione.

#### Art. 7 - Partecipazione

- 1. Chiunque può chiedere al Comune di Fano di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione previste nel portale web dedicato ai dati aperti. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata. Le richieste sono rese pubbliche nel portale stesso.
- 2. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di Fano acquisite le informazioni e/o i documenti presso i dirigenti competenti. La relativa pubblicazione sul sito avviene entro 30 giorni.
- 3. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset. Il Comune di Fano non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemperando la massima tempestività con le risorse disponibili. Le risposte sono rese pubbliche nel portale stesso.
- 4. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto non obbligatoria per disposizione di legge.

#### **TITOLO IV - Attuazione**

#### Art. 8 - Responsabilità

- 1. I responsabili delle attività, volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento, sono i/le Dirigenti.
- 2. Il/la Dirigente responsabile del Sistema Informativo è responsabile della cura e del mantenimento del portale web dedicato ai dati aperti.

#### Art. 9 - Attuazione e controlli

- 1. Il Dirigente del Sistema Informativo assicura le condizioni organizzative e i processi funzionali per l'attuazione delle norme contenute nel presente Regolamento. Negli atti di programmazione annuale vengono fissati gli obiettivi da assegnare alla dirigenza per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo1.
- 2. L'O.I.V. inserisce le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale e ne attesta l'assolvimento.

#### Art. 10 -Decorrenza e pubblicità

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione. Le attività derivanti dall'entrata in vigore del presente regolamento sono espletate, in sede di prima applicazione, entro 60 giorni.
- 2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Fano, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme all'elenco aggiornato delle esclusioni particolari per materia definite ai sensi dell'articolo 4, nonché al catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati in possesso del Comune di Fano.

## DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

# Il Presidente Ruggeri Marta Carmela Raimonda F.to digitalmente

#### Il Segretario Generale Renzi Antonietta F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 16/04/2015 sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4º del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, lì 20/04/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria FERRARI VALENTINA